

## **Regione Lazio**

### **DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 luglio 2012, n. B04275

**Approvazione dei bandi di avviso pubblico per la individuazione di soggetti con i quali attivare in via sperimentale un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con te mamma" nei Comuni del Lazio con esclusione di Roma Capitale**

OGGETTO: Approvazione del bando di avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del progetto "con te mamma" nei comuni della regione lazio con esclusione di roma capitale

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

- SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori;
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 11 ottobre 2010 n.9 recante "modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;
- VISTA** la D.G.R. n. 446 del 15 settembre 2010 con la quale è stato conferito al Dott. Guido Magrini l'incarico di Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;
- VISTA** la D.G.R. n. 415 del 24 settembre 2010 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero Vincenzo De Filippis l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;
- VISTA** la L.R. 23 dicembre 2011 n. 19: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare euro 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l'informazione sui servizi presenti sul territorio per l'integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all'allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all'attività di cura del neonato;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale del 17.11.2011 n. B8695 concernente: "Approvazione dei bandi di avviso pubblico per la individuazione di soggetti con i quali attivare in via sperimentale un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con te mamma" nei Comuni del Lazio con esclusione di Roma Capitale. Impegno cap H41505 euro 1.199.375,00", con la quale si è provveduto tra l'altro ad impegnare le risorse necessarie;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale del 23.12.2011 n. B9870 recante: "Modifica degli allegati alla determinazione del 16.11.2011 n. B8695 dei bandi di avviso pubblico per la individuazione di soggetti con i quali attivare in via sperimentale un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di

assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con te mamma" nei Comuni del Lazio con esclusione di Roma Capitale";

**VISTA**

la Determinazione Dirigenziale del 29.12.2011 n. B10141 concernente: "Modifica degli allegati alla determinazione del 21.12.2011 n. b8970 dei bandi di avviso pubblico per la individuazione di soggetti con i quali attivare in via sperimentale un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con te mamma" nei Comuni del Lazio con esclusione di Roma Capitale";

**VISTA**

la Determinazione Dirigenziale del 14.02.2012 n. B00923 recante: "Revoca in autotutela dei bandi di "Avvisi pubblici per la individuazione soggetti con i quali attivare in via sperimentale un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con te mamma" nei Comuni del Lazio con esclusione di Roma Capitale" di cui agli allegati "A" "B" "C" "D" "E" Determinazioni dirigenziali 17/11/2011, n. B8695 e successive integrazioni e modificazioni: Determinazioni dirigenziali n B 9870/2011 e n. B10141 /2011";

**PRESO ATTO**

che con la suddetta Determinazione Dirigenziale, si è previsto di emanare dei nuovi Avvisi Pubblici con successivo provvedimento amministrativo";

**RITENUTO**

pertanto necessario approvare gli allegati "A" corrispondente al bando di gara , "B1" corrispondente a capitolato Provincia di Roma con esclusione Roma Capitale, "B2" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Frosinone,"B3" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Latina, "B4" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Viterbo, "B5" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Rieti , "C" corrispondente a Disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quale nuovo bando, disciplinare e capitolati per l'individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del progetto "con te mamma " nei Comuni della regione lazio con esclusione di roma capitale

**DETERMINA**

per le motivazioni elencate in premessa, parti integranti del presente provvedimento:

- 1. di approvare gli allegati :** "A" corrispondente al bando di gara , "B1" corrispondente a capitolato Provincia di Roma con esclusione Roma Capitale, "B2" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Frosinone,"B3" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Latina, "B4" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Viterbo, "B5" corrispondente a Capitolato per la Provincia di Rieti,"C" corrispondente a Disciplinare di gara **che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione**, per l'individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del progetto "con te mamma " nei Comuni della regione lazio con esclusione di roma capitale ;
- 2. di pubblicare** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it).

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Vincenzo Raniero De Filippis)

**BANDO DI GARA****I. SEZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE****I.1. Denominazione, indirizzi, punti di contatto:**

Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 80143490581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma

I.2. Punti di contatto: telefono 06 51686883 fax 06 51688322 profilo committente [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it) - [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

I.3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:  
Autorità regionale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

I.4. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO

**II. SEZIONE :OGGETTO DELL'APPALTO**

II.1. **Descrizione : PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA MATERNITÀ E AL PUERPERIO IN VIA SUSSIDIARIA E COMPLEMENTARE AI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARI ISTITUZIONALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CON TE MAMMA " NEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO CON ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE**

II.2. **Codice identificativo gara (CIG) numero vedi punto II.7**

II.3. **Tipo di appalto e luogo di esecuzione**, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comuni della Regione Lazio con esclusione del territorio di Roma Capitale

II.4. **Divisioni in lotti:** si

II.5. **Ammissibilità di varianti:** no

II.6. **L'avviso riguarda:** un appalto pubblico

II.7. **Breve descrizione dell'appalto o degli acquisiti:** come punto II

II.7.1.1. **CPV** (vocabolario comune per gli appalti **85312330-1**

II.7.1.2. **cig** 4162501C7A per i comuni della Provincia di Latina

II.7.1.3. **cig** 41626252D1 per i comuni della Provincia di Roma con l'esclusione di Roma capitale

II.7.1.4. **cig** 416257056D per i comuni della Provincia di Rieti

II.7.1.5. **cig** 416253695D per comuni della Provincia di Frosinone

II.7.1.6. **cig** 4162592794 per i comuni della Provincia di Viterbo

II.8. **Quantitativo o Entità dell'appalto :** € 959.000,000 (IVA esclusa) di cui

II.8.1. €184.000,00 iva esclusa lotto **cig** 4162501C7A per i comuni della Provincia di Latina

II.8.2. € 480.000,00 iva esclusa lotto **cig** 41626252D1 per i comuni della Provincia di Roma con l'esclusione di Roma capitale

II.8.3. €40.000,00 iva esclusa lotto **cig** 416257056D per i comuni della Provincia di Rieti

II.8.4. €160.000,00 iva esclusa lotto **cig** 416253695D per i comuni della Provincia di Frosinone

II.8.5. € 95.000,00 iva esclusa lotto **cig** 4162592794 per i comuni della Provincia di Viterbo

II.8.6. Delibera Giunta Regionale 10.06.2011 n. 272 € 6.923.341,00 sul capitolo H41505

II.2. **Opzioni:** è facoltà dei concorrenti presentare offerte per uno o più lotti.

II.3) **Durata dell'appalto o termine di esecuzione:** 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula.

**III. SEZIONE INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO****III.1. Cauzioni e garanzie richieste**

III.1.1. **cauzione provvisoria di cui all'art. 75-comma 1 del d. lgs 163/2006 a pena di esclusione** e s.m.i., pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara; la detta cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75-comma 7 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; la garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al successivo punto V.7 del presente bando;

III.1.2. **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 113 – comma 1 del d. lgs 163/2006 e s.m.i.; la detta cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 - comma 7 del predetto decreto, la cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell'atto.

III.1.3. **contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**, ai sensi della legge n°266/2005, pari a :

- III.1.3.1. 20 euro lotto cig 4162501C7A per i comuni della Provincia di Latina
- III.1.3.2. 35 euro lotto cig 41626252D1 per i comuni della Provincia di Roma con l'esclusione di Roma capitale
- III.1.3.3. 0 euro lotto cig 416257056D per i comuni della Provincia di Rieti
- III.1.3.4. 20 euro lotto cig 416253695D per comuni della Provincia di Frosinone
- III.1.3.5. 0 euro lotto cig 4162592794 per i comuni della Provincia di Viterbo

**III.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:** finanziamento a carico del bilancio regionale. Disposizioni: D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.Lgs. 196/2003; D.Lgs. 231/2002, Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002; L. 248/2006; Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo, offerto IVA compresa, se e in quanto dovuta, posto a base d'asta. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell'avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione; seconda quota, pari al 30% dell'importo, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto. La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del Serafico 121 00142 Roma

**III.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: ex art. 37, D.Lgs. 163/2006:** mandato speciale con rappresentanza.

**III.4. Condizioni e requisiti di partecipazione :**

**III.4.1. Situazione degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:**

III.4.1.1. possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti previsti dall'art. 34 d.lgs 163/2006 che abbiano i seguenti :

III.4.1.1.1. requisiti **di ordine generale**

III.4.1.1.1.1. assenza cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

III.4.1.2. **requisiti di idoneità professionale:**

III.4.1.3.(per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero, legale rappresentante;

III.4.1.4. per le cooperative: iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 e iscrizione nell'apposito Albo Regionale

III.4.1.5. **requisiti di capacità tecnica e professionale**

III.4.1.6. disporre di figure professionali con formazione ed esperienza acquisita in assistenza domiciliare specialistica nel servizio oggetto del presente bando e/o in servizi analoghi di home visiting e di sostegno genitoriale per la prima infanzia .

**III.4.2. Norme di garanzia della qualità :** dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso di:

III.4.2.1.a. certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da organismo accreditato.

III.4.3. b. certificazione etica secondo la norma SA 8000:2001 rilasciata da organismo di certificazione accreditato da SAI. Nel caso di procedure di certificazione in atto, dovrà essere rilasciata dichiarazione dell'ente certificatore sullo stato della procedura. Nel caso di R.T.I./Consorzio tali certificazione dovrà essere posseduta almeno dalla capogruppo .

**III.4.4. Capacità economica e finanziaria:**

III.4.4.1. Avere un fatturato di almeno 50% dell'importo a base di gara per singolo lotto nel servizio assistenza domiciliare svolti nell'ambito specifico dell'oggetto del bando negli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

**III.4.5. Avvalimento:** è previsto l'avvalimento per i requisiti di ordine economico, finanziario, tecnico e organizzativo secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 .

**III.5. Appalti riservati:** NO

#### **IV. SEZIONE CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI**

**IV.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:** è richiesto personale qualificato nell'assistenza alla maternità e al puerperio.

**IV.2. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:** SI

**V. SEZIONE: PROCEDURA**

- V.1. **Tipo di procedura:** Aperta
- V.2. **Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
- V.3. **Ricorso ad un'asta elettronica** NO
- V.4. **Informazioni di carattere amministrativo**
- V.4.1. **Numero di riferimento attribuito** al dossier dell'amministrazione aggiudicatrice : determinazione dirigenziale del n.
- V.5. **Pubblicazioni precedenti** relative allo stesso appalto: NO
- V.6. **Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri** e la documentazione complementare :
- V.6.1. **Termine per il ricevimento delle richieste di documenti** o per l'accesso ai documenti: Data 24.09.2012 - Ora: 12.00.
- V.6.2. **Documenti a pagamento:** NO
- V.7. **Termine per il ricevimento delle offerte:** ore **12:00 del 28 settembre 2012 a pena di esclusione**
- V.8. **Lingua:** italiana
- V.9. **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato** alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione).
- V.10. **Modalità di apertura delle offerte:** l'avvio dei lavori della Commissione avverrà entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. **Luogo:** ROMA, sede Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia Via del Serafico 127
- V.11. **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.

**VI. SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI Trattasi di un appalto periodico : NO**

- VI.2. **Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:** NO
- VI.2.1. **Informazioni complementari :** Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente dovrà precisare obbligatoriamente il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ed il numero di fax al fine dell'invio delle stesse.
- VI.2.2. **Oneri di sicurezza da interferenza** pari a zero. Per modalità di formulazione e presentazione dell'offerta : II,III,IV e V del disciplinare di gara. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Termine ultimo per richiedere chiarimenti: 28.09.2012. L'Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. I mezzi di comunicazione prescelti sono fax e posta. Tutte le prestazioni sono da intendersi principali.
- VI.3. **Il Responsabile del Procedimento** è – dott.ssa Federica Borelli telefono 0651686883 fax 0651688322
- VI.4. **Procedure di ricorso** Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio – Sede di Roma - Indirizzo postale: Via Flaminia Città: Roma – Codice postale: 00196 – Paese: Italia Telefono: 06/328721 - indirizzo internet: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) - :
- VI.4.1. **Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso.** 30 giorni al T.A.R. Lazio.
- VI.5. **Data di spedizione del presente avviso:** .....
- VI.6. **Altre informazioni** Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui al d. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con avviso sul sito internet [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it) si renderanno note tutte le comunicazioni, chiarimenti e/o modifiche inerenti l'appalto, nonché le eventuali modifiche della data fissata e della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, a procedura di aggiudicazione definitiva, verrà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario.

**Il Direttore**

*Dott. Raniero V. De Filippis*

**Allegato A****DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta per l'individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO****SEZIONE I: OGGETTO DEL SERVIZIO**

- I.1. **Oggetto del servizio:** la presente gara ha per oggetto l'assistenza domiciliare con personale qualificato alle neo mamme e alle famiglie
- I.2. **Tipologia del Servizio:** il progetto "Con Te Mamma" ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della fascia di età 0—4 mesi - con priorità nuclei a rischio di disagio psico - sociale, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali madre/bambino.
  - I.2.1. Gli interventi da svolgere sono:
    - I.2.1.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali qualificati per l'oggetto specifico del servizio, per un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore per l'assistenza presso il domicilio della puerpera alle attività di cura, allattamento e sostegno psicologico post parto nelle prime settimane di vita del bambino;
    - I.2.1.2. consulenza alle famiglie per la conoscenza e l'utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare;
    - I.2.1.3. attivazione dei servizi socio sanitari nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili;
    - I.2.1.4. informazione e comunicazione sul servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire del servizio.

**SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

- II.1. **Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:** Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 80143390581 - Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 - fax 06.5168.8322; sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).
- II.2. **Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni** I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione Lazio all'indirizzo [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it) sezione Avvisi, Bandi, Atti Amministrativi e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento dalle ore 09:30 alle ore 12:30, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma - (Piano 2° - Stanza 226).
- II.3. **Responsabile del Procedimento** Dott.ssa Federica Borelli - tel. 06.5168.6883 -
- II.4. **Indirizzo dove inviare le candidature Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma.

**SEZIONE III: NOTIZIE GENERALI**

- III.1. **Soggetti che possono presentare la domanda** : tutti i soggetti previsti dal bando al punto III.4 .
- III.2. **Ambito territoriale di intervento:** Comuni delle Province della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale.
- III.3. **Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata:** l'avvio dei lavori della Commissione avverrà entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. **Luogo:** ROMA, sede Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia Via del Serafico 127 00142.
- III.4. **Durata dell'incarico o termine di esecuzione:** l'appalto avrà una durata complessiva di 24 mesi dalla firma del contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del contratto.

- III.4.1. **Codice identificativo gara (CIG)** concorrenti sono tenuti a versare di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui alla deliberazione n. 10.01.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 01.01.2012 diramate dall’ Autorità per la vigilanza in data 03.11.2011:
- III.4.2. 20 euro lotto **cig 4162501C7A** per il territorio dei comuni della Provincia di Latina
- III.4.3. 35 euro lotto **cig 41626252D1** per il territorio dei comuni della Provincia di Roma con l’esclusione di Roma capitale
- III.4.4. 0 euro lotto **cig 416257056D** per il territorio dei comuni della Provincia di Rieti
- III.4.5. 20 euro lotto **cig 416253695D** per il territorio dei comuni della Provincia di Frosinone
- III.4.6. 0 euro lotto **cig 4162592794** per il territorio dei comuni della Provincia di Viterbo
- III.4.7. **Normativa di riferimento:**
- III.5. La normativa specifica di riferimento è la seguente:
- III.5.1. Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- III.5.2. Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, valorizzando l’apporto del terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
- III.5.3. Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche;
- III.5.4. la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato;

#### SEZIONE IV: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- IV.1. **Modalità di presentazione della candidatura:**La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana.
- IV.2. **La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12 del 28 settembre 2012 direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00, pena l’esclusione.** Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo sopra specificato.
- IV.3. La candidatura dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma.
- IV.4. Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del recapito fax oltre alla dicitura **NON APRIRE** :
- IV.4.1. **“candidatura per la individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Roma con l’esclusione di Roma Capitale lotto cig 41626252D1”**
- IV.4.2. **“candidatura per la individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti lotto cig 416257056D”**
- IV.4.3. **“candidatura per la individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di**

**assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Frosinone lotto cig 416253695D”**

- IV.4.4. **“candidatura per la individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Latina cig 4162501C7A”**
- IV.4.5. **“candidatura per la individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Viterbo lotto cig 4162592794”**
- IV.4.6. Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta contenenti:
- IV.4.7. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al successivo punto IV.5 del presente disciplinare;
- IV.4.8. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al punto IV.6 del presente disciplinare.
- IV.4.9. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA” importo offerto per l’esecuzione del servizio.

**IV.5. Busta “A – Documentazione Amministrativa”**

- IV.5.1. La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, la seguente documentazione:
- IV.5.2. Domanda di partecipazione alla selezione per la individuazione di un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di \_\_\_\_\_ ( indicare la Provincia per cui si presenta la domanda ) Cig n. \_\_\_\_\_( indicare il Cig del lotto per cui si presenta candidatura) che essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Via del Serafico n.127, 00142 Roma e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma leggibile, del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno.
- IV.5.3. Nel caso di raggruppamento o consorzio:
- IV.5.3.1. la dichiarazione di impegno che deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (capofila e mandanti), ai sensi dell’art. 37 comma 8 d.lgs 163/2006;
- IV.5.4. la documentazione contabile attestante la capacità economico finanziaria relativa agli ultimi tre esercizi finanziari approvati.
- IV.5.5. il deposito cauzionale provvisorio;
- IV.5.6. curriculum sintetico professionale degli operatori attestante formazione ed esperienza acquisita in assistenza domiciliare specialistica nel servizio oggetto del presente bando e/o in servizi analoghi di home visiting e di sostegno genitoriale per la prima infanzia;
- IV.5.7. certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da organismo accreditato;
- IV.5.8. certificazione etica secondo la norma SA 8000:2001 rilasciata da organismo di certificazione accreditato da SAI. Nel caso di procedure di certificazione in atto, dovrà essere rilasciata dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura;
- IV.5.9. la ricevuta di pagamento del contributo all’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti di lavori servizi e Forniture.

**IV.6. Busta “B – Documentazione Tecnica”**

- IV.6.1. La busta “B – Offerta Tecnica”, dovrà contenere , la seguente documentazione su supporto cartaceo:
- IV.6.2. un progetto costituito da due relazioni ciascuna redatta in un massimo di 30 cartelle dattiloscritte formato A4 (carattere 12 interlinea 1,5) ( escluso copertina e indice)

- IV.6.2.1. una relativa alla proposta progettuale descrittiva dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività previste dal servizio;
- IV.6.2.2. una relativa alle metodologie di organizzazione e gestione degli interventi.
- IV.6.3. In particolare, il progetto dovrà contenere per le singole fasi l'offerta di servizi relativi a :
- IV.6.4. *La fase della informazione e comunicazione:* gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell'intervento domiciliare.
- IV.6.5. *la fase della gestione:*
- IV.6.5.1. gestione del servizio di assistenza domiciliare;
- IV.6.5.2. gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

#### **IV.7. Busta contrassegnata "C- OFFERTA ECONOMICA" :**

- IV.7.1. La Busta contrassegnata "C- OFFERTA ECONOMICA" : deve contenere l'importo offerto per l'esecuzione del servizio sottoscritto dal legale rappresentante.

### **SEZIONE V: PROCEDURA DI SELEZIONE**

- V.1.1. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

- V.1.2.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio
OFFERTA ECONOMICA	30
OFFERTA TECNICA	70
<b>Totale</b>	<b>100</b>

#### **V.2. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

- V.2.1. Alle offerte tecniche, sarà attribuito un massimo di 70 punti, che saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri tecnici:

CRITERIO	Punti
1) <b>CAPACITÀ PROGETTUALE</b>	45
2) <b>METODOLOGIE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI</b>	25
<b>Totale</b>	<b>70</b>

- V.2.2. Si precisa che qualora per il criterio A) capacità progettuale l'offerta ottenesse un punteggio complessivo inferiore a 20, **l'offerente non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.**

#### **V.2.3. OFFERTA TECNICA**

- V.2.3.1. Per rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi intermedi alle diverse offerte, per i contenuti dei punti dell'offerta tecnica, sono stati previsti quattro giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente:

- Ottimo
- Adeguato
- Parzialmente adeguato
- Scarso

A detti giudizi corrisponderà l'attribuzione dei punteggi intermedi come segue:

Ottimo	100%
Adeguito	Da 70% a 99%
Parzialmente adeguato	Da 40% a 69%
Scarso	Da 1% a 39%
Assente	0

<b> Criterio 1-CAPACITÀ PROGETTUALE MAX P.45</b>	
<b>1.1</b> Capacità progettuale (in base anche alla descrizione tecnico organizzativa della gestione che si intende offrire) con riferimento alla coerenza interna del progetto, all'adeguatezza dell'impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista dei riferimenti scientifici volti a sostenere l'erogazione delle attività del servizio.	<b>Fino a punti 10</b>
<b>1.2</b> Conoscenza contesto socio-demografico-culturale del territorio e delle problematiche sociali	<b>Fino a punti 4</b>
<b>1.3</b> Monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza finalizzati al miglioramento continuo del servizio (trasmissione periodica di report, statistiche, indicatori di gradimento e di qualità del servizio da parte dell'utente)	<b>Fino a punti 5</b>
<b>1.4</b> Modalità organizzative per l'erogazione del Servizio	<b>Fino a punti 6</b>
<b>1.5</b> Iniziative di sensibilizzazione/informazione sui temi del puerperio	<b>Fino a punti 10</b>
<b>1.6</b> Descrizione delle iniziative/attività per la promozione del servizio	<b>Fino a punti 10</b>

<b> Criterio 2 - METODOLOGIE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI MAX P.25</b>	
<b>2.1</b> forme di collaborazione con gli enti locali territoriali	<b>Fino a punti 5</b>
<b>2.2</b> interazione con i servizi socio-sanitari presenti nel territorio	<b>Fino a punti 5</b>
<b>2.3</b> Collaborazione con la rete del privato sociale, del volontariato, associazionismo, presente sul territorio .	<b>Fino a punti 2</b>
<b>2.4</b> adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro	<b>Fino a punti 4</b>
<b>2.5</b> impostazione dei rapporti con l'utenza	<b>Fino a punti 2</b>
<b>2.6</b> programma di aggiornamento professionale che la società si impegna a svolgere con gli Operatori;	<b>Fino a punti 2</b>
<b>2.7</b> descrizione dotazione strumentale;	<b>Fino a punti 2</b>
<b>2.8</b> programmazione e gestione attività, interventi prestazioni aggiuntive	<b>Fino a 3 punti</b>

### V.3. OFFERTA ECONOMICA E CONGRUITÀ DEI COSTI punti 30)

(max

V.3.1. Alle offerte economiche **valide verrà assegnato il relativo punteggio, sulla base della seguente formula:**

$$PE = PMAX * \left[ 1 - \frac{1}{1 + \left( \frac{Pbase - Pofferta}{Pbase} * 10 \right)^6} \right]$$

dove:

PE = **Punteggio Economico ottenuto dal concorrente**

Pbase = **Prezzo a Base d'asta**

Pofferta = **Prezzo Globale Offerto**

PMAX = **Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (30 punti)**

6 = **Esponente che determina la curvatura della funzione.**

V.3.2. Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 1,56974 punteggio attribuito 1,569).

V.3.3. Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta.

#### V.4. Criteri di esclusione:

V.4.1. Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni:

V.4.2. sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le candidature:

V.4.2.1. pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.2 del presente disciplinare indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in tempo utile;

V.4.2.2. presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui al punto II.4;

V.4.2.3. sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati ai punti III.1.

V.4.3. sono escluse dopo l'apertura della busta interna "A" contenente la Documentazione Amministrativa, senza che si proceda all'apertura della busta interna "B" contenente la documentazione tecnica, le candidature con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente.

## SEZIONE VI: MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

### VI.1. Modalità di apertura delle candidature:

VI.1.1. Data, ora e luogo della prima seduta pubblica saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it) sezione avvisi e bandi.

VI.1.2. Nella prima seduta di gara, la Commissione procederà all'apertura della busta amministrativa e alla verifica della documentazione ivi inserita.

VI.1.3. Si procederà, quindi, alla verifica ex art. 48 D. Lgs. 163/2006, richiedendo ad un numero di offerenti non inferiori al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

VI.1.4. In seduta pubblica, successivamente si procederà alla apertura, anche della busta contenente l'offerta tecnica che sarà valutata in una o più sedute riservate.

VI.1.5. In seduta pubblica, la Commissione procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi.

VI.1.6. Sulla base della graduatoria provvisoria si procede, infine, alla determinazione della soglia di anomalia ex art. 86 D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, previo procedimento ex artt. 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

### VI.2. Criteri di aggiudicazione:

VI.2.1. La graduatoria sarà redatta mediante l'applicazione dei criteri di valutazione esplicitati nella precedente sezione ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine decrescente.

### **VI.3. Modalità di espletamento della procedura di gara**

VI.3.1. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i documenti della selezione, siglati dal Presidente.

VI.3.2. L'espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti III e IV e V viene avviato nell'ora e nel giorno stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso.

VI.3.3. I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it) [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

### **VI.4. Informazioni complementari:**

VI.4.1. Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all'apertura delle offerte ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima Regione Lazio .

VI.4.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà:

VI.4.2.1. di procedere nell'intervento anche in presenza di una sola offerta valida;

VI.4.2.2. di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

VI.4.3. Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti candidati per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.

VI.4.4. Gli elaborati presentati non verranno restituiti.

il Direttore  
Dott. Raniero Vincenzo De Filippis

**ALLEGATO B1  
PROVINCIA DI ROMA**

**CAPITOLATO**

Procedura aperta per individuare un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma” nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale

**Lotto n. Codice identificativo gara (CIG) numero 35557845C7 Provincia di Roma**

**Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma” nei Comuni della Provincia di Roma con esclusione di Roma Capitale .

**Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio di cui, di cui all’art.1 del presente capitolato, si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali, finalizzati all’attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’informazione sui servizi presenti sul territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell’utente.

**Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio è destinato alle neomamme con bambini fino a 4 mesi dei Comuni della **Provincia di Roma con esclusione di ROMA CAPITALE** .

Il Servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio coinvolge i servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali per l’individuazione dell’utenza a cui offrire il servizio.

**Art.4 PRESTAZIONI**

Le principali attività previste nel servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio sono:

- A. La fase della informazione e comunicazione
  - I. Gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare
- B. la Fase della Gestione :
  - I. Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - II. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.

A. Per la fase della informazione e comunicazione è richiesta:

- I. la realizzazione di materiale informativo relativo ad illustrare il servizio di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle finalità del servizio, modalità di realizzazione dell’assistenza, modalità di accesso . recapiti ecc.
- II. l’interazione e il coinvolgimento dei servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali attraverso i quali entrare in contatto con le famiglie ed in particolare le donne sia nella fase pre che post parto.
- III. La realizzazione di materiale informativo per consentire la conoscenza e la accessibilità dei servizi disponibili sul territorio necessari alla neo mamma e alla famiglia.

B. Fase della gestione

- 1) La Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - I. La fase della gestione inizia con il contatto con la puerpera o la futura mamma attraverso i canali istituzionali territoriali. Alla famiglia viene illustrato e offerto il servizio e si prendono i contatti per gli appuntamenti.
  - II. Il servizio di assistenza prevede un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore di visite domiciliari di personale specializzato per ogni famiglia per aiutare la neo mamma a vivere al meglio il nuovo ruolo. Le visite sono finalizzate ad acquisire strumenti cognitivi e comportamentali per la gestione dello stress, affrontare con serenità le incombenze genitoriali, gestire

il comportamento del genitore nel rapporto tra il nuovo arrivato nei confronti degli altri figli, del coniuge, dei nonni. Accudimento, igiene e alimentazione del neonato. Favorire processi di socializzazione e integrazione per la riduzione del rischio della depressione post partum soprattutto nelle famiglie a rischio (migranti, monoparentali ecc).

III. Le visite domiciliari sono anche finalizzate ad intercettare e segnalare possibili eventuali casi di situazioni di disagio o rischio sociale con la conseguente comunicazione alle autorità competenti e attivazione della rete dei servizi sociali territoriali.

2) Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

I. La fase della gestione prevede da parte dell'ente gestore il monitoraggio attraverso strumenti di reporting nei quali individuare obiettivi, attività, risultati, criticità.

#### **Art. 5 PERSONALE**

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dall'ENTE GESTORE attraverso le seguenti figure professionali:

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso le seguenti figure professionali:

- **Assistente sociale con funzioni di Coordinatore** per un monte ore complessivo **non inferiore a 2420** ore;
- **Operatori sociali formati** nel campo della puericultura, dell'assistenza all'infanzia e delle dinamiche familiari, in rapporto minimo di 1/1, per l'assistenza domiciliare. Gli operatori domiciliari dovranno avere formazione ed esperienza acquisita nell'area perinatale, del sostegno genitoriale e dell'home visiting nel primo anno di vita per un monte ore complessivo **non inferiore a 8060**.
- **Psicologo** per un monte ore complessivo **non inferiore a 2280**.

L'ente gestore inoltre, deve:

- Attuare a proprie spese l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- Assicurare continuità del servizio in tutto l'arco della convenzione;
- Limitare i fenomeni di turn-over, garantire la non interruzione del servizio.

#### **Art. 6 DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio ha durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire alla Regione Lazio, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
  - b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
  - c) trasmettere alla Regione Lazio, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire alla Regione Lazio la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
  - d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
  - e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
  - f) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del servizio;
  - g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
  - h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
  - i) garantire il rapporto di lavoro del personale impiegato, tenendo conto dei vigenti contratti di lavoro e delle normative in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;
- pertanto, la Regione Lazio è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la Regione Lazio da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. la Regione Lazio si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

#### **Art.8 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su € **480.000,00** (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell'avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione.

Prima quota pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto. La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del Serafico 121 00142 Roma. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestatato dal personale impiegato.

#### **Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione definitiva: l'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### **Art.10 CONTROLLI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

E' facoltà della Regione effettuare a discrezione o su segnalazione di utenti alcuni controlli durante e dopo l'espletamento del servizio e comunque prima della liquidazione, qualora sorgessero perplessità sulle modalità di realizzazione degli interventi. È comunque previsto un controllo a campione per ogni lotto da individuare con sorteggio pubblico in data da definirsi che verrà comunicata nella apposita sezione del sito web [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)

E' facoltà della Regione Lazio recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dalla Regione Lazio una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 400,00.

#### **Art. 11-RAPPORTI CONTRATTUALI**

1. Salvo diverse disposizioni, la Regione Lazio di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Lazio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Regione Lazio.
3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Regione Lazio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Regione Lazio per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Regione Lazio.

#### **Art. 12-SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Lazio.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso la Regione Lazio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Lazio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 13-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione Lazio di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Lazio. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 14- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando la Regione Lazio competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Regione Lazio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

La Regione Lazio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Regione Lazio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Regione Lazio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio;
- c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Lazio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione Lazio sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione Lazio;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione Lazio.

#### **Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Lazio al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la

Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art.18– DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La Regione Lazio nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché il soggetto preposto alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.

**Art.19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI – NORME DI RINVIO**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell'I.V.A. Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Roma.

*il Direttore*  
*Dott. Raniero Vincenzo De Filippis*

**ALLEGATO B2**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**

**CAPITOLATO**

Procedura aperta per individuare un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale

**Lotto n. Codice identificativo gara (CIG) 416253695D Provincia di Frosinone**

**Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Provincia di Frosinone.

**Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio di cui, di cui all'art.1 del presente capitolato, si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l'informazione sui servizi presenti sul territorio per l'integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all'allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all'attività di cura del neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell'utente.

**Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio è destinato alle neomamme con bambini fino a 4 mesi dei Comuni della **Provincia di Frosinone**.

Il Servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio coinvolge i servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali per l'individuazione dell'utenza a cui offrire il servizio.

**Art.4 PRESTAZIONI**

Le principali attività previste nel servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio sono:

- A. La fase della informazione e comunicazione
    - I. Gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell'intervento domiciliare
  - B. la Fase della Gestione :
    - I. Gestione del servizio di assistenza domiciliare
    - II. Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.
- A. Per la fase della informazione e comunicazione è richiesta:
- I. la realizzazione di materiale informativo relativo ad illustrare il servizio di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle finalità del servizio, modalità di realizzazione dell'assistenza, modalità di accesso, recapiti ecc.
  - II. l'interazione e il coinvolgimento dei servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali attraverso i quali entrare in contatto con le famiglie ed in particolare le donne sia nella fase pre che post parto.
  - III. La realizzazione di materiale informativo per consentire la conoscenza e la accessibilità dei servizi disponibili sul territorio necessari alla neo mamma e alla famiglia.
- B. Fase della gestione
- 1) La Gestione del servizio di assistenza domiciliare
    - I. La fase della gestione inizia con il contatto con la puerpera o la futura mamma attraverso i canali istituzionali territoriali. Alla famiglia viene illustrato e offerto il servizio e si prendono i contatti per gli appuntamenti.
    - II. Il servizio di assistenza prevede un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore di visite domiciliari di personale specializzato per ogni famiglia per aiutare la neo mamma a vivere al meglio il nuovo ruolo. Le visite sono finalizzate ad acquisire strumenti cognitivi e comportamentali per la gestione dello stress, affrontare con serenità le incombenze genitoriali, gestire il comportamento del genitore nel rapporto tra il nuovo arrivato nei confronti degli altri figli, del coniuge, dei nonni. Accudimento, igiene e alimentazione del neonato. Favorire processi di socializzazione e integrazione per la riduzione del rischio della depressione post partum soprattutto nelle famiglie a rischio (migranti, monoparentali ecc).

III. Le visite domiciliari sono anche finalizzate ad intercettare e segnalare possibili eventuali casi di situazioni di disagio o rischio sociale con la conseguente comunicazione alle autorità competenti e attivazione della rete dei servizi sociali territoriali.

2) Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

I. La fase della gestione prevede da parte dell'ente gestore il monitoraggio attraverso strumenti di reporting nei quali individuare obiettivi, attività, risultati, criticità.

#### **Art. 5 PERSONALE**

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso le seguenti figure professionali:

- **Assistente sociale** con funzioni di Coordinatore per un monte ore complessivo **non inferiore a 806 ore** ;
- **Operatori sociali** formati nel campo della puericultura, dell'assistenza all'infanzia e delle dinamiche familiari, in rapporto minimo di 1/1, per l'assistenza domiciliare. Gli operatori domiciliari dovranno avere formazione ed esperienza acquisita nell'area perinatale, del sostegno genitoriale e dell'home visiting nel primo anno di vita. Per un monte ore complessivo **non inferiore a 2685 ore**
- **Psicologo** per un monte ore complessivo **non inferiore a 761 ore**.

Il soggetto aggiudicatario, inoltre, deve:

- Attuare a proprie spese l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- Assicurare continuità del servizio in tutto l'arco della convenzione;
- Limitare i fenomeni di turn-over.

#### **Art. 6 DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio ha durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire alla Regione Lazio, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
  - b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
  - c) trasmettere alla Regione Lazio, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire alla Regione Lazio la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
  - d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
  - e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
  - f) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del servizio;
  - g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
  - h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
  - i) garantire il rapporto di lavoro del personale impiegato, tenendo conto dei vigenti contratti di lavoro e delle normative in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;
- pertanto, la Regione Lazio è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la Regione Lazio da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. la Regione Lazio si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

#### **Art.8 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo, offerto su **€160.000,00** (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell'avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione.

Prima quota pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto. La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del Serafico 121 00142 Roma. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestatato dal personale impiegato.

#### **Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione definitiva: l'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### **Art.10 CONTROLLI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

E' facoltà della Regione effettuare a discrezione o su segnalazione di utenti alcuni controlli durante e dopo l'espletamento del servizio e comunque prima della liquidazione, qualora sorgessero perplessità sulle modalità di realizzazione degli interventi. È comunque previsto un controllo a campione per ogni lotto da individuare con sorteggio pubblico in data da definirsi che verrà comunicata nella apposita sezione del sito web [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)

E' facoltà della Regione Lazio recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dalla Regione Lazio una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 400,00.

#### **Art. 11-RAPPORTI CONTRATTUALI**

1. Salvo diverse disposizioni, la Regione Lazio di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il

compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Lazio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Regione Lazio.

3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Regione Lazio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Regione Lazio per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Regione Lazio.

#### **Art. 12-SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Lazio.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso la Regione Lazio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Lazio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 13-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione Lazio di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Lazio. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 14- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale

complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando la Regione Lazio competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Regione Lazio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

La Regione Lazio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Regione Lazio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Regione Lazio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio;

c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Lazio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione Lazio sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione Lazio;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione Lazio.

#### **Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Lazio al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art.18– DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La Regione Lazio nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché il soggetto preposto alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.

**Art.19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI – NORME DI RINVIO**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell'I.V.A. Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Roma.

*il Direttore*  
*Dott. Raniero Vincenzo De Filippis*

**ALLEGATO B3  
PROVINCIA DI LATINA****CAPITOLATO**

Procedura aperta per individuare un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale

**Lotto n. Codice identificativo gara (CIG) 4162501C7A Provincia di Latina**

**Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Provincia di Latina.

**Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio di cui, di cui all'art.1 del presente capitolato, si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l'informazione sui servizi presenti sul territorio per l'integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all'allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all'attività di cura del neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell'utente.

**Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio è destinato alle neomamme con bambini fino a 4 mesi dei Comuni della **Provincia di Latina**.

Il Servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio coinvolge i servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali per l'individuazione dell'utenza a cui offrire il servizio.

**Art.4 PRESTAZIONI**

Le principali attività previste nel servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio sono:

- A. La fase della informazione e comunicazione
  - I. Gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell'intervento domiciliare
- B. la Fase della Gestione :
  - I. Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - II. Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

A. Per la fase della informazione e comunicazione è richiesta:

- I. la realizzazione di materiale informativo relativo ad illustrare il servizio di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle finalità del servizio, modalità di realizzazione dell'assistenza, modalità di accesso . recapiti ecc.
- II. l'interazione e il coinvolgimento dei servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali attraverso i quali entrare in contatto con le famiglie ed in particolare le donne sia nella fase pre che post parto.
- III. La realizzazione di materiale informativo per consentire la conoscenza e la accessibilità dei servizi disponibili sul territorio necessari alla neo mamma e alla famiglia.

B. Fase della gestione

- 1) La Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - I. La fase della gestione inizia con il contatto con la puerpera o la futura mamma attraverso i canali istituzionali territoriali. Alla famiglia viene illustrato e offerto il servizio e si prendono i contatti per gli appuntamenti.
  - II. Il servizio di assistenza prevede un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore di visite domiciliari di personale specializzato per ogni famiglia per aiutare la neo mamma a vivere al meglio il nuovo ruolo. Le visite sono finalizzate ad acquisire strumenti cognitivi e comportamentali per la gestione dello stress, affrontare con serenità le incombenze genitoriali, gestire il comportamento del genitore nel rapporto tra il nuovo arrivato nei confronti degli altri figli, del

coniuge, dei nonni. Accudimento, igiene e alimentazione del neonato. Favorire processi di socializzazione e integrazione per la riduzione del rischio della depressione post partum soprattutto nelle famiglie a rischio (migranti, monoparentali ecc).

III. Le visite domiciliari sono anche finalizzate ad intercettare e segnalare possibili eventuali casi di situazioni di disagio o rischio sociale con la conseguente comunicazione alle autorità competenti e attivazione della rete dei servizi sociali territoriali.

2) Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

I. La fase della gestione prevede da parte dell'ente gestore il monitoraggio attraverso strumenti di reporting nei quali individuare obiettivi, attività, risultati, criticità.

#### **Art. 5 PERSONALE**

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso le seguenti figure professionali:

- Assistente sociale con funzioni di Coordinatore per un monte ore complessivo **non inferiore a 927 ore** ;
- Operatori sociali formati nel campo della puericoltura, dell'assistenza all'infanzia e delle dinamiche familiari, in rapporto minimo di 1/1, per l'assistenza domiciliare. Gli operatori domiciliari dovranno avere formazione ed esperienza acquisita nell'area perinatale, del sostegno genitoriale e dell'home visiting nel primo anno di vita. Per un monte ore complessivo **non inferiore a 3090 ore**
- Psicologo per un monte ore complessivo **non inferiore a 875 ore**.

Il soggetto aggiudicatario inoltre, deve:

- Attuare a proprie spese l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- Assicurare continuità del servizio in tutto l'arco della convenzione;
- Limitare i fenomeni di turn-over.

#### **Art. 6 DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio ha durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire alla Regione Lazio, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
  - b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
  - c) trasmettere alla Regione Lazio, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire alla Regione Lazio la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
  - d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
  - e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
  - f) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del servizio;
  - g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
  - h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
  - i) garantire il rapporto di lavoro del personale impiegato, tenendo conto dei vigenti contratti di lavoro e delle normative in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;
- pertanto, la Regione Lazio è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la Regione Lazio da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso

terzi determinati dalla gestione del servizio. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;

3. la Regione Lazio si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

#### **Art.8 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo, offerto su **€184.000,00** (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell'avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione.

Prima quota pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto. La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del Serafico 121 00142 Roma. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestatato dal personale impiegato.

#### **Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione definitiva: l'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### **Art.10 CONTROLLI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

E' facoltà della Regione effettuare a discrezione o su segnalazione di utenti alcuni controlli durante e dopo l'espletamento del servizio e comunque prima della liquidazione, qualora sorgessero perplessità sulle modalità di realizzazione degli interventi. È comunque previsto un controllo a campione per ogni lotto da individuare con sorteggio pubblico in data da definirsi che verrà comunicata nella apposita sezione del sito web [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)

E' facoltà della Regione Lazio recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dalla Regione Lazio una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 400,00.

#### **Art. 11-RAPPORTI CONTRATTUALI**

1. Salvo diverse disposizioni, la Regione Lazio di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Lazio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Regione Lazio.
3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Regione Lazio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Regione Lazio per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Regione Lazio.

#### **Art. 12-SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Lazio.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso la Regione Lazio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Lazio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 13-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione Lazio di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Lazio. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 14- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui

ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando la Regione Lazio competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Regione Lazio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

La Regione Lazio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Regione Lazio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Regione Lazio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio;

c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Lazio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione Lazio sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione Lazio;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione Lazio.

#### **Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Lazio al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore

offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art.18– DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La Regione Lazio nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché il soggetto preposto alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.

**Art.19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI – NORME DI RINVIO**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell'I.V.A. Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Roma.

*il Direttore*  
*Dott. Raniero Vincenzo De Filippis*

ALLEGATO B4  
PROVINCIA DI VITERBO

CAPITOLATO

Procedura aperta per individuare un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale

**Lotto n. Codice identificativo gara (CIG) 4162592794 Provincia di Viterbo**

**Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Provincia di Viterbo

**Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio di cui, di cui all'art.1 del presente capitolato, si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l'informazione sui servizi presenti sul territorio per l'integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all'allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all'attività di cura del neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell'utente.

**Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio è destinato alle neomamme con bambini fino a 4 mesi dei Comuni della **Provincia di Viterbo**.

Il Servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio coinvolge i servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali per l'individuazione dell'utenza a cui offrire il servizio.

**Art.4 PRESTAZIONI**

Le principali attività previste nel servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio sono:

- A. La fase della informazione e comunicazione
  - I. Gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell'intervento domiciliare
- B. la Fase della Gestione :
  - I. Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - II. Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

A. Per la fase della informazione e comunicazione è richiesta:

- I. la realizzazione di materiale informativo relativo ad illustrare il servizio di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle finalità del servizio, modalità di realizzazione dell'assistenza, modalità di accesso . recapiti ecc.
- II. l'interazione e il coinvolgimento dei servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali attraverso i quali entrare in contatto con le famiglie ed in particolare le donne sia nella fase pre che post parto.
- III. La realizzazione di materiale informativo per consentire la conoscenza e la accessibilità dei servizi disponibili sul territorio necessari alla neo mamma e alla famiglia.

B. Fase della gestione

- 1) La Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - I. La fase della gestione inizia con il contatto con la puerpera o la futura mamma attraverso i canali istituzionali territoriali. Alla famiglia viene illustrato e offerto il servizio e si prendono i contatti per gli appuntamenti.
  - II. Il servizio di assistenza prevede un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore di visite domiciliari di personale specializzato per ogni famiglia per aiutare la neo mamma a vivere al meglio il nuovo ruolo. Le visite sono finalizzate ad acquisire strumenti cognitivi e comportamentali per la gestione dello stress, affrontare con serenità le incombenze genitoriali, gestire il comportamento del genitore nel rapporto tra il nuovo arrivato nei confronti degli altri figli, del

coniuge, dei nonni. Accudimento, igiene e alimentazione del neonato. Favorire processi di socializzazione e integrazione per la riduzione del rischio della depressione post partum soprattutto nelle famiglie a rischio (migranti, monoparentali ecc).

III. Le visite domiciliari sono anche finalizzate ad intercettare e segnalare possibili eventuali casi di situazioni di disagio o rischio sociale con la conseguente comunicazione alle autorità competenti e attivazione della rete dei servizi sociali territoriali.

2) Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

I. La fase della gestione prevede da parte dell'ente gestore il monitoraggio attraverso strumenti di reporting nei quali individuare obiettivi, attività, risultati, criticità.

#### **Art. 5 PERSONALE**

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso le seguenti figure professionali:

- **Assistente sociale** con funzioni di Coordinatore per un monte ore complessivo **non inferiore a 480 ore** ;
- **Operatori sociali** formati nel campo della puericultura, dell'assistenza all'infanzia e delle dinamiche familiari, in rapporto minimo di 1/1, per l'assistenza domiciliare. Gli operatori domiciliari dovranno avere formazione ed esperienza acquisita nell'area perinatale, del sostegno genitoriale e dell'home visiting nel primo anno di vita. Per un monte ore complessivo **non inferiore a 2685 ore**
- **Psicologo** per un monte ore complessivo **non inferiore a 760 ore.**

Il soggetto aggiudicatario inoltre, deve:

- Attuare a proprie spese l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- Assicurare continuità del servizio in tutto l'arco della convenzione;
- Limitare i fenomeni di turn-over.

#### **Art. 6 DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio ha durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire alla Regione Lazio, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) trasmettere alla Regione Lazio, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire alla Regione Lazio la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
- f) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del servizio;
- g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- i) garantire il rapporto di lavoro del personale impiegato, tenendo conto dei vigenti contratti di lavoro e delle normative in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la Regione Lazio da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso

terzi determinati dalla gestione del servizio. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;

3. la Regione Lazio si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

#### **Art.8 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su **€95.000,00** (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell'avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione.

Prima quota pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto. La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del Serafico 121 00142 Roma. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestatato dal personale impiegato.

#### **Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione definitiva: l'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### **Art.10 CONTROLLI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

E' facoltà della Regione effettuare a discrezione o su segnalazione di utenti alcuni controlli durante e dopo l'espletamento del servizio e comunque prima della liquidazione, qualora sorgessero perplessità sulle modalità di realizzazione degli interventi. È comunque previsto un controllo a campione per ogni lotto da individuare con sorteggio pubblico in data da definirsi che verrà comunicata nella apposita sezione del sito web [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)

E' facoltà della Regione Lazio recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dalla Regione Lazio una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 400,00.

#### **Art. 11-RAPPORTI CONTRATTUALI**

1. Salvo diverse disposizioni, la Regione Lazio di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Lazio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Regione Lazio.

3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Regione Lazio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Regione Lazio per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Regione Lazio.

#### **Art. 12-SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Lazio.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso la Regione Lazio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Lazio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 13-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione Lazio di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Lazio. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 14- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui

ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando la Regione Lazio competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Regione Lazio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

La Regione Lazio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Regione Lazio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Regione Lazio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio;

c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Lazio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione Lazio sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione Lazio;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione Lazio.

#### **Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Lazio al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore

offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art.18– DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La Regione Lazio nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché il soggetto preposto alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.

**Art.19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI – NORME DI RINVIO**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell'I.V.A. Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Roma.

*il Direttore*  
*Dott. Raniero Vincenzo De Filippi*

**ALLEGATO B5**  
**PROVINCIA DI RIETI**

**CAPITOLATO**

Procedura aperta per individuare un soggetto al quale affidare il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Regione Lazio con esclusione di Roma Capitale

**Lotto n. Codice identificativo gara (CIG) 416257056D Provincia di Rieti**

**Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con Te Mamma" nei Comuni della Provincia di Rieti.

**Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio di cui, di cui all'art.1 del presente capitolato, si colloca nella rete dei servizi socioassistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272 che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul capitolo H41505 per interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l'informazione sui servizi presenti sul territorio per l'integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all'allattamento materno, alla eventuale alimentazione artificiale e all'attività di cura del neonato. Il servizio è gratuito e viene attivato su richiesta dell'utente.

**Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio è destinato alle neomamme con bambini fino a 4 mesi dei Comuni della **Provincia di Rieti**.

Il Servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio coinvolge i servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali per l'individuazione dell'utenza a cui offrire il servizio.

**Art.4 PRESTAZIONI**

Le principali attività previste nel servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio sono:

- A. La fase della informazione e comunicazione
  - I. Gestione del processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e individuazione delle famiglie destinatarie dell'intervento domiciliare
- B. la Fase della Gestione :
  - I. Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - II. Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

A. Per la fase della informazione e comunicazione è richiesta:

- I. la realizzazione di materiale informativo relativo ad illustrare il servizio di assistenza domiciliare con particolare riferimento alle finalità del servizio, modalità di realizzazione dell'assistenza, modalità di accesso . recapiti ecc.
- II. l'interazione e il coinvolgimento dei servizi competenti dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali, delle Cliniche e dei presidi sanitari territoriali attraverso i quali entrare in contatto con le famiglie ed in particolare le donne sia nella fase pre che post parto.
- III. La realizzazione di materiale informativo per consentire la conoscenza e la accessibilità dei servizi disponibili sul territorio necessari alla neo mamma e alla famiglia.

B. Fase della gestione

- 1) La Gestione del servizio di assistenza domiciliare
  - I. La fase della gestione inizia con il contatto con la puerpera o la futura mamma attraverso i canali istituzionali territoriali. Alla famiglia viene illustrato e offerto il servizio e si prendono i contatti per gli appuntamenti.
  - II. Il servizio di assistenza prevede un monte ore mensile minimo di 8 massimo 10 per complessive 20 ore di visite domiciliari di personale specializzato per ogni famiglia per aiutare la neo mamma a vivere al meglio il nuovo ruolo. Le visite sono finalizzate ad acquisire strumenti cognitivi e comportamentali per la gestione dello stress, affrontare con serenità le incombenze genitoriali, gestire il comportamento del genitore nel rapporto tra il nuovo arrivato nei confronti degli altri figli, del

coniuge, dei nonni. Accudimento, igiene e alimentazione del neonato. Favorire processi di socializzazione e integrazione per la riduzione del rischio della depressione post partum soprattutto nelle famiglie a rischio (migranti, monoparentali ecc).

III. Le visite domiciliari sono anche finalizzate ad intercettare e segnalare possibili eventuali casi di situazioni di disagio o rischio sociale con la conseguente comunicazione alle autorità competenti e attivazione della rete dei servizi sociali territoriali.

2) Gestione del monitoraggio e valutazione dell'intervento realizzato.

I. La fase della gestione prevede da parte dell'ente gestore il monitoraggio attraverso strumenti di reporting nei quali individuare obiettivi, attività, risultati, criticità.

#### **Art. 5 PERSONALE**

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso le seguenti figure professionali:

- Assistente sociale con funzioni di Coordinatore per un monte ore complessivo **non inferiore a 200 ore** ;
- Operatori sociali formati nel campo della puericoltura, dell'assistenza all'infanzia e delle dinamiche familiari, in rapporto minimo di 1/1, per l'assistenza domiciliare. Gli operatori domiciliari dovranno avere formazione ed esperienza acquisita nell'area perinatale, del sostegno genitoriale e dell'home visiting nel primo anno di vita. Per un monte ore complessivo **non inferiore a 670 ore**;
- Psicologo per un monte ore complessivo **non inferiore a 190 ore**;

Il soggetto aggiudicatario, inoltre, deve:

- Attuare a proprie spese l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- Assicurare continuità del servizio in tutto l'arco della convenzione;
- Limitare i fenomeni di turn-over.

#### **Art. 6 DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio ha durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire alla Regione Lazio, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
  - b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
  - c) trasmettere alla Regione Lazio, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire alla Regione Lazio la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
  - d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
  - e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
  - f) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del servizio;
  - g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
  - h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
  - i) garantire il rapporto di lavoro del personale impiegato, tenendo conto dei vigenti contratti di lavoro e delle normative in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;
- pertanto, la Regione Lazio è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevato la Regione Lazio da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso

terzi determinati dalla gestione del servizio. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;

3. la Regione Lazio si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

#### **Art.8 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo, offerto su **€40.000,00** (per il biennio di funzionamento), IVA esclusa, se e in quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell'avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione per il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione.

Prima quota pari al 50% dell'ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione; seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto. La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del Serafico 121 00142 Roma. Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo, l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestatato dal personale impiegato.

#### **Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione definitiva: l'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

#### **Art.10 CONTROLLI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI**

E' facoltà della Regione effettuare a discrezione o su segnalazione di utenti alcuni controlli durante e dopo l'espletamento del servizio e comunque prima della liquidazione, qualora sorgessero perplessità sulle modalità di realizzazione degli interventi. È comunque previsto un controllo a campione per ogni lotto da individuare con sorteggio pubblico in data da definirsi che verrà comunicata nella apposita sezione del sito web [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)

E' facoltà della Regione Lazio recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dalla Regione Lazio una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 400,00.

#### **Art. 11-RAPPORTI CONTRATTUALI**

1. Salvo diverse disposizioni, la Regione Lazio di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del procedimento dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Regione Lazio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Regione Lazio.

3. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Regione Lazio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Regione Lazio per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Regione Lazio.

#### **Art. 12-SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione Lazio.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso la Regione Lazio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione Lazio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 13-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione Lazio di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione Lazio. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 14- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui

ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando la Regione Lazio competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Regione Lazio ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO**

La Regione Lazio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Regione Lazio avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Regione Lazio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio;

c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto; cessione del credito; sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Regione Lazio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione Lazio sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione Lazio;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione Lazio.

#### **Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Regione Lazio al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, e facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione Lazio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Regione Lazio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore

offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art.18– DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La Regione Lazio nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché il soggetto preposto alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.

**Art.19 ASSOGGETTAMENTI FISCALI – NORME DI RINVIO**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell'I.V.A. Per tutte le formalità non specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Roma.

*il Direttore*  
*Dott. Raniero Vincenzo De Filippis*